SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 maggio 2002.

Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, della proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria relativamente all'anno 2002, per i lavoratori dipendenti dalla Synthesis S.p.a., unità di Massa Carrara. (Decreto n. 31033).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visti i decreti direttoriali del 28 febbraio 2001 con i quali è stato concesso, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Synthesis S.p.a., il trattamento di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, per concordato preventivo, per il periodo dal 5 novembre 1999 al 1° agosto 2000 e per fallimento per il periodo dal 2 agosto 2000 al 4 novembre 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 29640 datato 1° marzo 2001, di accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 e il decreto direttoriale n. 29643 del 1° marzo 2001, di concessione del trattamento di cui al sopracitato art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativamente al periodo 5 novembre 2000-4 maggio 2001;

Visto l'art. 6 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società Synthesis S.p.a, con sede e stabilimento in Massa Carrara;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della società Synthesis S.p.a., tendente ad ottenere la proroga del citato trattamento ai sensi del sopra richiamato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, per il periodo 1° gennaio 2002/31 dicembre 2002;

Visto il verbale d'accordo, stipulato in data 22 marzo 2002, nel quale le parti hanno concordato di richiedere la proroga del trattamento in questione, al fine di consentire il reimpiego dei dipendenti della società fallita Synthesis S.p.a. in una nuova iniziativa imprenditoriale che ha già avuto l'approvazione delle organizzazioni sindacali locali;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, onde consentire il reimpiego dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 113 dipendenti dalla società Synthesis S.p.a. (fallita il 2 agosto 2000), sede legale in Massa Carrara (Massa), unità di Massa Carrara.

Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui al predetto art. 1 è ridotta del 20%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 1.750.788,88 (pari a L. 3.390.000.000), l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 152

02A09098

DECRETO 20 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Motorizzazione civile 1982», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Motorizzazione civile 1982», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Enrico Valeri in data 26 aprile 1982, repertorio n. 1061, registro società n. 3334/82, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27126/192073.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 giugno 2002

Il dirigente: CORSI

02A09128

DECRETO 21 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «C.F.B. - Carovana facchini biellesi - Soc. cooperativa a r.l.», in Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 aprile 2002;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore: «C.F.B. Carovana Facchini Biellesi - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Biella, in via Oropa n. 321, costituita per rogito Preta dott. Guido in data 23 maggio 1955, repertorio n. 10355, al numero di iscrizione ufficio registro registro imprese presso CCIAA di Biella BI004-3044.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Biella, 21 giugno 2002

Il direttore provinciale: CORRENTE

02A09129

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per la società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della mas-

sima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società Cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto indicate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 18 aprile 2002;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti cooperative:

1) società cooperativa mista «Consorzio Artigiano Fidi» società consortile a r.l., con sede in Cagliari, costituita in data 3 aprile 1998, con atto a rogito notarile dott. Antonio Galdiero, repertorio n. 8809, iscritta nel registro delle società al n. 21880/98 della C.C.I.A.A. di Cagliari, B.U.S.C. n. 4372;

2) società cooperativa produzione lavoro «Gold Sardinia» società cooperativa a r.l., con sede in Villanovafranca, costituita in data 28 gennaio 1998, con rogito notarile dott. Carlo Mario De Magistris repertorio n. 72781, iscritta nel registro delle società al n. 8044 della C.C.I.A.A. di Cagliari, B.U.S.C. n. 4341.

Cagliari, 26 giugno 2002

Il dirigente: MEREU

02A09127

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 luglio 2002.

Determinazione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea in architettura e in ingegneria edile - architettura, per l'anno accademico 2002-2003.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2002 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della richiamata legge n. 264;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella seduta del 1° luglio 2002;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.), nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.) è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in 9.160 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in 375 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed è ripartito tra le università secondo la tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La determinazione dei posti per i corsi di nuova istituzione ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 citato in premesse ha efficacia a condizione che prima dell'effettuazione della relativa prova di ammissione si siano completate le procedure di approvazione dei corsi stessi.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

CORSI DI LAUREA AFFERENTI ALLE CLASSI 4 E 4S DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO OVVERO AI CORSI IN ARCHITETTURA (TAB. XXX O.D.U.)

Università	Posti definiti a.a. 2002/2003	
	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lgs. 25.06.98, n. 286, art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Lgs. 25.6.98, n. 286
Ancona c.l. Ing. Edile-Architettura classe 4S	140	6
Bari Politecnico c.l. Architettura classe 4S	142	8
Bologna sede cesena c.l. Architettura classe 4S	100	7
Bologna c.l. Ing. Edile-Architettura classe 4S	160	7
Brescia c.l. Ing. Edile-Architettura classe 4S	120	10
Cagliari cl. Ing. Edile-Architettura classe 4S	150	0
Camerino sede Ascoli Piceno c.l. Scienze dell'Architettura classe 4	120	5
Catania sede di Siracusa c.l. Architettura classe 4S	100	12
Catania sede di Siracusa c.l. Scienze dell'Architettura e Ing. Edile classe 4	50	0
Catania c.l. Ing. Edile-Architettura classe 4S	100	1
Chieti sede di Pescara c.l. Architettura classe 4	300	20
Ferrara c.l. Architettura classe 4S	153	0
Firenze c.l. Architettura classe 4S	300	40
Firenze c.l. Scienze dell'Architettura classe 4	300	0
Genova c.l. Architettura classe 4S	200	20
Genova c.l. Tecniche per la Progettazione architettonica classe 4	50	5
Genova c.l. Ing. Edile-Architettura 4S	60	10
L'Aquila Fac. Ingegneria c.l. Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	150	15
Milano Politecnico 1 «Leonardo» c.l. Architettura classe 4	600	25
Milano Politecnico 1 «Mantova» c.l. Architettura classe 4	100	5
Milano.Politecnico 2 «Bovisa» c.l. Architettura classe 4	300	10
Milano Politecnico VI Fac. sede Lecco Ing. Edile-Architettura classe 4S	120	4
Napoli Federico II c.l. Architettura classe 4S	245	5
Napoli Federico II c.l. Scienze dell'Architettura classe 4	245	5
Napoli Seconda Università c.l. Architettura classe 4S sede di Aversa	115	2
Napoli Seconda Università c.l. Scienze dell'Architettura classe 4 sede di Aversa	115	2
Palermo c.l. Architettura classe 4S	120	6
Palermo sede Agrigento c.l. Architettura classe 4S	120	2
Palermo c.l. Ing. Edile-Architettura classe 4S	135	5
Parma c.l. Scienze dell'Architettura classe 4	150	10
Pavia Fac. Ingegneria c.l. Ingegneria Edile/Architettura classe 4S	140	4
Potenza c.l. Ingegneria Edile/Architettura classe 4S	60	1
Reggio Calabria c.l. Tecniche dell'Architettura e dell'Urbanistica classe 4	250	5
Roma «La Sapienza» Valle Giulia c.l. Architettura classe 4S	300	20
Roma «La Sapienza» 1 «L. Quaroni» c.l. Architettura classe 4S	300	20
Roma «La Sapienza» 1 «L. Quaroni» c.l. Tecniche dell'Architet. e Costruzioni Cl. 4	225	6
Roma «La Sapienza» Fac. lngegn. c.l. Ingegneria Edile/Architettura classe 4S	275	0
Roma «Tor Vergata» c.l. Ing. Edile-Architettura classe 4S	100	0
Roma Terza Università c.l. Scienze dell'Architettura classe 4	200	10
Sassari sede Alghero c.l. Architettura classe 4	60	0
Torino Politecnico I Facoltà c.l. Architettura classe 4	360	8
Torino Politecnico II Facoltà c.l. Architettura classe 4	260	8
Torino Politecnico II Facoltà Mondovì c.l. Architettura classe 4	100	0
Trento c.l. Ing. Edile-Architettura classe 4S	100	3
Trieste c.l. Architettura classe 4	120	12
Udine Fac. Ingegneria c.l. Architettura classe 4	150	0
Venezia Ist. Univ. di Architettura c.l. Scienze dell'Architettura classe 4	600	30
Venezia Ist. Univ. di Architettura c.l. Architettura classe 4S	500	0
TOTALE . . .	9.160	375

02A09105

DECRETO 4 luglio 2002.

Modifica agli allegati A, B e C al decreto ministeriale 20 maggio 2002, relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2002 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto in particolare l'allegato *A* contenente i programmi relativi alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, nonché ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, che fa parte integrante del richiamato decreto;

Considerato che all'atto della trasmissione della copia conforme del suddetto decreto 20 maggio 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* per la sua pubblicazione l'impaginazione dell'allegato *A* è risultata errata;

Considerata la necessità che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 20 maggio 2002 e degli allegati che ne fanno parte integrante sia corrispondente al decreto originale affinché gli studenti interessati alle prove di ammissione ai predetti corsi di laurea abbiano l'esatta indicazione delle materie oggetto delle rispettive prove;

Decreta:

Per le motivazioni esposte in premesse, gli allegati *A*, *B* e *C* parte integrante del decreto ministeriale 20 maggio 2002 sono sostituiti con gli allegati *A*, *B* e *C* di cui al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, MEDICINA VETERINARIA, CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

LOGICA E CULTURA GENERALE

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie.

BIOLOGIA

La chimica dei viventi.

I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.

Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.

La membrana cellulare e sue funzioni.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.

I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.

Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica.

Fermentazione.

Riproduzione ed ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche.

Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.

Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue applicazioni. Ingegneria genetica e biotecnologie.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.

Omeostasi. Regolazione ormonale.

L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

La risposta immunitaria.

Principali patologie nell'uomo.

Diversità tra i viventi.

Virus. Batteri. Protisti. Funghi. Cenni sulle caratteristiche dei phyla animali.

I principali agenti patogeni.

Interazione tra i viventi.

Catene alimentari. Cicli biogeochimici: acqua, carbonio; azoto; fosforo. Ecosistemi.

CHIMICA

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico, proprietà e principali composti di: idrogeno, litio, sodio, potassio, magnesio, calcio, bario, ferro, rame, zinco, boro, alluminio, carbonio (composti inorganici), silicio, piombo, azoto, fosforo, arsenico, ossigeno, zolfo, fluoro, cloro, bromo, iodio, gas nobili.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli sfechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

La chimica e la vita: cenni su: glicidi, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici; cicli biologici del carbonio e dell'azoto; fotosintesi; effetto serra.

Fisica e matematica

Fisica.

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di unità di misura CGS, tecnico (o pratico) (ST) e internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Cenni sulle forze viscose le forze di adesione e di coesione (concetto di viscosità e di tensione superficiale).

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Onde elettromagnetiche: frequenze o lunghezze d'onda di onde radio, microonde, infrarossi, luce visibile, ultravioletti, raggi X, raggi gamma, e cenni sulle loro proprietà.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Corrente continua e alternata. Legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Conoscenza di pile e batterie (esistenza ed utilizzo). Effetti termici, cenni sugli effetti magnetici (e relative leggi) delle correnti elettriche continue.

Matematica.

Insiemi numerici e calcolo aritmetico: simboli matematici. Numeri naturali, numeri relativi, numeri razionali, numeri reali e retta numerica, ordinamento e confronto di numeri, ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà (tavola Pitagorica). Dai numeri decimali alle frazioni e viceversa. Proporzioni e percentuali. Potenze (con esponente intero positivo o negativo, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprietà.

Algebra classica: prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio. Scomposizione in fattori dei polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche. Equazioni algebriche razionali, intere o fratte. Disequazioni algebriche razionali, intere o fratte.

Funzioni: nozioni fondamentali (campo di esistenza, intersezioni con assi, segno) per lo studio di funzioni intere o fratte, esponenziali, logaritmiche, trigonometriche. Rappresentazione nel piano cartesiano delle funzioni sopra elencate. Funzioni reciproche. Funzioni inverse.

Trigonometria: misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Funzioni y=senx, y=cosx, y=tax e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Formule goniometriche. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria Euclidea: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometria, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici.

Geometria Analitica: sistemi di riferimento, coordinate di un punto. Distanza fra due punti, distanza di un punto da una retta, punto medio di un segmento. Equazione della retta, della parabola, della circonferenza, dell'iperbole e dell'ellisse e loro rappresentazione su piano cartesiano.

Probabilità e statistica: probabilità di un evento. Eventi compatibili, incompatibili, dipendenti, indipendenti. Rappresentazioni grafiche dei dati statistici. Valori medi statistici: media aritmetica, moda, mediana.

Allegato *B*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA AFFERENTI ALLE CLASSI 4 E 4S DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO, OVVERO AI CORSI DI LAUREA IN ARCHITETTURA (TAB. XXX O.D.U.).

Per l'ammissione ai corsi suddetti è richiesta una soddisfacente cultura generale, con particolari attinenze all'ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.

Logica - Cultura generale

Le prove sono mirate ad accertare le capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico; interpretare, riformulare e connettere le informazioni fornite; elaborare correttamente inferenze, implicazioni, conclusioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non giustificati rigorosamente.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo.

Storia

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell'età antica, dell'alto e basso medioevo, dell'età moderna, dell'età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso l'accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

Disegno e rappresentazione

La prova è mirata all'accertamento:

della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie).

MATEMATICA E FISICA

La prova è mirata all'accertamento della padronanza di:

insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti);

nozioni elementari sui principi della Meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge d'inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione);

nozioni elementari sui principi della Termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi).

ALLEGATO *C*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA.

LOGICA E CULTURA GENERALE

La prova è mirata all'accertamento della capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico; di individuare, interpretare, riformulare e connettere le informazioni fornite; di elaborare correttamente inferenze, conclusioni, implicazioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non rigorosamente giustificati.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

CULTURA STORICO-LETTERARIA

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, di orientarsi nella cronologia degli eventi storici cruciali, di definire le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alle specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale, di distinguere i principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna.

La prova è mirata inoltre all'accertamento delle capacità di individuare le caratteristiche proprie di un genere letterario, di orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, di riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana.

CULTURA SCIENTIFICO-MATEMATICA

La prova è mirata all'accertamento della padronanza - estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:

Biologia: la cellula, fondamenti di anatomia e fisiologia vegetale e animale con particolare riferimento all'uomo, genetica, varietà dei viventi, interazioni tra i viventi;

Chimica: la costituzione della materia, il sistema periodico degli elementi, legami chimici, reazioni chimiche, fondamenti di chimica inorganica e organica;

Fisica: le misure, fondamenti di cinematica, dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo;

Scienze della Terra: il sistema solare, la Terra, la tettonica, la cartografia, l'atmosfera, il clima, la litosfera, le acque dolci e salate;

Matematica: insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini ed equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti). probabilità e statistica (fondamenti).

COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO ICONICO-GRAFICO

La prova è mirata all'accertamento:

a) della capacità di analizzare grafici, disegni e, in generale, rappresentazioni iconiche (anche valutando i termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato), di descriverli e di ricavarne informazioni;

b) della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione grafica di dati e al disegno tecnico (simbologia grafica, scale di rappresentazione strumenti per il disegno);

c) della capacità di analizzare, descrivere e interpretare testi figurativi ascrivibili a settori socio-culturali diversi (opere d'arte, messaggi pubblicitari, vignette umoristiche, ...).

02A09106

DECRETO 4 luglio 2002.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento triennale a favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, d'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge n. 113/1991 concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, contenente modifiche alla citata legge 28 marzo 1991, n. 113, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica;

Visti in particolare l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'art. 4, della predetta legge i quali, per la realizzazione delle suddette finalità prevedono gli strumenti del finanziamento triennale per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, nonché gli accordi di programma ed il bando annuale per l'erogazione di contributi per attività coerenti con le finalità della legge stessa;

Visti altresì gli articoli 2 e 3 della medesima legge che determinano lo stanziamento annuale da destinare alle iniziative previste dalla legge e, in particolare, la percentuale da riservare al finanziamento della tabella triennale e agli accordi di programma;

Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;

Considerato che il 31 dicembre 2002 scade la tabella triennale degli enti che usufruiscono del contributo per il funzionamento istituita con decreto ministeriale n. 316 del 6 aprile 2001;

Considerata la necessità e l'opportunità di procedere alla revisione della tabella triennale, per il triennio 2003-2005, con la medesima procedura utilizzata per la sua istituzione, così come previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 6/2000;

Visto l'art. 3 della legge n. 127/1997, contenente norme sulla autocertificazione;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

I consorzi, le fondazioni, gli enti e le strutture scientifiche che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge e dei provvedimenti in premessa, possono beneficiare dei contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 2002 utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande finanziamento». Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il servizio consentirà la stampa della domanda (allegato 1) e della scheda recante notizie sull'ente (allegato 2) — che fanno parte integrante del presente decreto — che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate entro il 15 ottobre 2002, a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con corriere autorizzato, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio II - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «inserimento in tabella *ex lege* n. 6/2000»; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

a) relazione analitica sull'attività del triennio 2000-2002;

b) programma di attività e impegni assunti per il periodo di validità della tabella per il triennio 2003-2005;

c) bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2000, 2001, e 2002;

d) statuto;

e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997.

Tutta la sopraelencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante.

Art. 4.

Criteri per l'inserimento in tabella

Il possesso dei requisiti prescritti viene accertato attraverso l'esame degli statuti e atti istitutivi, delle schede allegate alla domanda recante notizie sull'ente e delle relazioni analitiche aggiuntive attestanti l'attività continuativamente svolta. È altresì presa in considerazione la consistenza, la conservazione e valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di programmazione pluriennale, la partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali, di didattica e formazione.

Le relazioni, redatte distintamente per ciascun anno, si riferiscono alle attività svolte nel triennio precedente alla costituenda tabella.

L'attività di ricerca, di elaborazione culturale, di valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di servizi e quella di promozione culturale devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico tecnologico.

Viene altresì considerata la disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate e di personale qualificato destinato stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.

La rilevanza del patrimonio e delle collezioni, oltre che alla mera consistenza quantitativa ed all'intrinseco valore scientifico, consegue al grado di integrazione con l'attività svolta.

La presentazione della programmazione pluriennale documenta la capacità operativa dell'ente a breve e medio termine.

I prospetti riepilogativi dei bilanci documentano la capacità di spesa dei soggetti per le attività istituzionali.

Sono valutati prioritariamente:

gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi, le fondazioni, le cui attività siano prioritariamente finalizzate agli obiettivi delle legge e che abbiano dimostrato efficacia anche in relazione allo loro ottimale integrazione in rete telematiche e nella creazione anche di centri di servizio.

la costituzione di un sistema organico di musei inteso come aggregazione di strutture scientifiche e museali in grado di favorire, attraverso la loro coordinata integrazione, l'obiettivo della diffusione della cultura scientifica a livello nazionale e locale.

Art. 5.

Modalità di emanazione della tabella

Con decreto ministeriale gli enti sono inseriti in tabella, sentito il comitato previsto dall'art. 5 della legge n. 6/2000, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa istruttoria volta ad accertare, attraverso una valutazione comparativa delle domande, la rilevanza e la qualità delle attività già svolte e la loro efficacia rispetto alle finalità della legge.

Il citato decreto ministeriale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 6.

Validità della tabella

La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza è soggetta a revisione con la medesima procedura.

L'erogazione del finanziamento è disposta su base annuale, sentito il predetto comitato, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute.

Il servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca effettua il controllo della documentazione e cura l'istruttoria da sottoporre al comitato ai fini della quantificazione del contributo che, comunque, non può eccedere la somma equivalente al pareggio fra entrate e uscite dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 7.

Divieto di cumulo

Gli enti inseriti in tabella non possono beneficiare, per il periodo del loro inserimento nella tabella stessa, di altri contributi erogati allo stesso titolo dal MIUR.

Roma, 4 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

ALLEGATO 1

Domanda

Spettabile: *MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - SSPAR - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio II* - Piazzale Kennedy, 20 - 00144 ROMA

Il sottoscritto.. nato a............................ il .... cod. fisc.......................... residente in ...., legale rappresentante dell'ente con sede .... cod. fisc./p.iva ai sensi del presente decreto, chiede di essere iscritto nella tabella della legge n. 6/2000, per la corresponsione del finanziamento triennale per il funzionamento degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica.

A tale fine allega, così come previsto dall'art. 3 del presente decreto:

scheda allegata al presente decreto compilata in ogni parte recante notizie sull'ente;

relazione analitica sull'attività del triennio 2000-2002;

programma di attività ed impegni assunti per il periodo di validità della tabella per il triennio 2003-2005;

prospetto riepilogativo dei bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2000, 2001, 2002;

statuto;

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge n. 127/1997.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e firma
(Il legale rappresentante)
....

ALLEGATO 2
scheda riepilogativa

LEGGE N. 6/2000 TABELLAZIONE TRIENNALE

Ente Proponente ....
Legale Rappresentante ....
Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica ....
Sede ....
Città: .... **Cap:** .... **Tel:** .... **Fax:** .... **E-mail:** ....
Codice fiscale .... **Partita IVA** ....

Numero Conto Tesoreria Provinciale ....
Conto Corrente Bancario .... **ABI** .... **Banca** ....
CAB .... **Numero conto** ....

Anno Costituzione ....

Legge Istitutiva
....

Atto Costitutivo
....

Statuto e relativi provvedimenti di approvazione
....

Fini Statutari
....

Fini e compiti istituzionali
....

Notizie storiche
....

Settore di attività
....

Attività di ricerca
....

Sede
.... -- .... Superficie mq: ..... di particolare interesse artistico .....

Descrizione della sede
....

Attività Editoriale

Pubblicazioni monografiche n.: ..... Collane n.: .....
Titolo delle collane
....

Periodici n.: .....
Titolo dei Periodici
....

Altre attività

Seminari permanenti ... Gruppi di studio ... Corsi ... Concorsi ... Borse di studio ...
Conferenze ... Convegni ... Mostre ... Altre attività ...

Rapporti con altre strutture scientifiche
....

Livello di diffusione Nazionale ... Internazionale ...

Tipologia utenza raggiunta
....

Patrimonio materiale e immateriale

Video magnetiche ...
Specificare video magnetiche
....

Elettronico digitali ...
Specificare elettronico digitali ...
....

Attrezzature conservazione patrimonio
....

Attrezzature fruizione patrimonio
....

Collezioni conservate
....

Numero complessivo: ..... di particolare interesse ... Aperto al pubblico ....

BIBLIOTECA
Patrimonio Librario numero volumi .....
Periodici (in corso e non) numero .....
Video numero .....
Cd-rom numero .....
Altro ....
Apertura al pubblico ....

ARCHIVIO STORICO
Patrimonio Documenti numero Fondi .....
Apertura al pubblico ....

MUSEO
Consistenza patrimonio .....
Tipologia patrimonio ....
Apertura al pubblico ....

GABINETTO SCIENTIFICO
Consistenza patrimonio .....
Tipologia patrimonio ....
Apertura al pubblico ....

ALTRO

Descrizione ....

Apertura al pubblico ....

Connessione in rete con altre strutture

....

Centri di servizio

....

Collaboratori e/o dipendenti

....

Eventuali altre notizie

....

	ANNO 2000		ANNO 2001		ANNO PRESENTAZIONE 2002
ENTRATE	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo
Da Enti Pubblici e Privati					
....	.....	.....	.....	.....	.....
....	.....	.....	.....	.....	.....
....	.....	.....	.....	.....	.....
Rendite Patrimoniali	.....	.....	.....	.....	.....
Attività Istituzionali	.....	.....	.....	.....	.....
Varie	.....	.....	.....	.....	.....
TOTALI	.....	.....	.....	.....	.....
USCITE					
Personale dipendente	.....	.....	.....	.....	.....
Personale non dipendente	.....	.....	.....	.....	.....
Attrezzature e strumentazioni	.....	.....	.....	.....	.....
Materiali durevoli	.....	.....	.....	.....	.....
Materiali di consumo	.....	.....	.....	.....	.....
Missioni e viaggi	.....	.....	.....	.....	.....
Attività esterne	.....	.....	.....	.....	.....
Locazioni	.....	.....	.....	.....	.....
Spese generali	.....	.....	.....	.....	.....
TOTALI	.....	.....	.....	.....	.....
Mese approvazione bilancio: ...... - Mese approvazione conto consuntivo: ...... - Importo richiesto:					

Data e Firma
(Il Legale Rappresentante)

02A09126

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 giugno 2002.

Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernenti l'uso di particolari diciture, ai sensi del regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione del 15 maggio 1991.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1274/91/CEE del 15 maggio 1991, da ultimo modificato dal regolamento CE n. 1651/2001 del 14 agosto 2001;

Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova è esercitato dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto di dover stabilire, tra l'altro, le modalità per autorizzare i centri d'imballaggio delle uova ad usare le diciture relative al sistema di allevamento, all'origine delle uova, alla data di deposizione ed al tipo di alimentazione somministrata alle galline nonché i relativi criteri di controllo;

Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 16 aprile 1986;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

Sistemi di allevamento

1. Le imprese in possesso dell'autorizzazione a funzionare quali centri d'imballaggio delle uova, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, possono apporre sulle uova della categoria «A» e sugli imballaggi che le contengono una delle seguenti diciture atte ad individuare il sistema di allevamento delle galline ovaiole:

	Sull'imballaggio sulle uova	Sulle uova
a)	«Uova da allevamento all'aperto»	«Aperto»
b)	«Uova da allevamento a terra»	«A terra»
c)	«Uova da allevamento in gabbie»	«Gabbia»

2. Per apporre le predette diciture, la produzione delle uova è soggetta alle condizioni indicate nell'allegato I del presente decreto. Le diciture apposte sulle uova possono essere sostituite da un codice, determinato in conformità alla norma di recepimento della direttiva n. 2002/4/CE della Commissione, che rechi il numero distintivo del produttore e che permetta di identificare il metodo di allevamento, purché sull'imballaggio sia spiegato il significato del codice.

Art. 2.

1. L'utilizzo delle diciture di cui all'art. 1, con esclusione di quella indicata alla lettera *c)*, è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole e forestali su domanda degli interessati, da presentare in duplice copia, secondo il fac-simile allegato II, agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, territorialmente competenti, di seguito denominato «Organo di controllo».

2. L'organo di controllo trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - D.G. politiche agroalimentari - Ufficio carni, di seguito indicato come Ministero, l'originale della domanda corredata dal proprio parere tecnico da cui risulti, a seguito di formale istruttoria, l'esistenza dei requisiti necessari per la concessione dell'autorizzazione.

3. In qualsiasi momento il Ministero può revocare o sospendere temporaneamente l'autorizzazione, per il periodo massimo di un anno, ove venga meno, da parte degli interessati, l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 3.

1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, le imprese sono tenute ad indicare nella domanda il tipo di dicitura da utilizzare, di cui all'art. 1, punti *a)* e *b)*, a seconda del sistema di allevamento ed, inoltre, per ciascuno di essi:

i nomi dei produttori delle uova iscritti all'albo nazionale di cui al successivo art. 4;

l'ubicazione dello/degli allevamento/i;

il numero delle galline ovaiole allevate in ciascun allevamento.

Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate, ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte di ogni produttore, fornitore di uova, iscritto all'albo nazionale, relative:

I. al tipo di allevamento praticato;

II. al numero di galline allevate per sistema di allevamento;

III. alla iscrizione nell'albo nazionale dei produttori;

IV. alla indicazione della ragione sociale ed alla ubicazione di ciascun centro imballaggio, qualora l'allevatore consegni uova a più centri.

2. Ogni variazione delle suddette informazioni, relative sia agli allevatori sia ai centri d'imballaggio deve essere tempestivamente notificata all'organo di controllo, il quale comunicherà le proprie risultanze al Ministero, dopo aver espletato gli opportuni controlli.

Art. 4.

1. È istituito, presso il Ministero, l'Albo nazionale dei produttori che allevano le galline ovaiole secondo uno dei sistemi indicati all'art. 1, lettere *a)* e *b),* soltanto questi produttori possono fornire ai centri d'imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture.

L'iscrizione avviene su domanda degli interessati e deve contenere:

nome, ragione sociale e ubicazione dell'allevamento;

tipo di allevamento e numero delle galline ovaiole allevate;

indicazione dei centri d'imballaggio destinatari delle uova.

2. La domanda va indirizzata all'organo di controllo, che la trasmette al Ministero, corredata del proprio parere.

3. Ciascun produttore è tenuto a mantenere aggiornato un registro conforme al modello riportato nell'allegato III.

Art. 5.

1. I centri d'imballaggio autorizzati ad apporre le diciture relative al sistema di allevamento, ai sensi del presente decreto, sono annotati in un apposito elenco tenuto dal Ministero e sono tenuti a mantenere aggiornato un registro speciale, conformemente al modello dell'allegato IV.

2. Le uova devono essere consegnate ai centri d'imballaggio separatamente, a seconda del sistema di allevamento, in contenitori recanti le rispettive diciture; le operazioni di calibratura e di imballaggio delle uova si effettuano soltanto in determinati giorni, comunicati all'organo di controllo con almeno un giorno lavorativo di anticipo.

3. Dette uova detenute dal centro d'imballaggio devono essere mantenute in spazi prestabiliti, in condizioni tali da essere accuratamente separate dalle altre.

4. Per ogni partita di uova venduta in piccoli imballaggi recanti una delle diciture previste all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, i centri d'imballaggio, tengono aggiornati appositi registri, conformi ai modelli riportati nell'allegato V.

5. In alternativa al registro di vendita, i centri d'imballaggio possono raccogliere le fatture o i bollettini di consegna delle uova, provvisti delle diciture di cui all'art. 1, punti *a)* e *b)*.

6. Le diciture relative al sistema di allevamento devono essere riportate obbligatoriamente sia sui piccoli che sui grandi imballaggi.

Art. 6.

Origine delle uova

1. Sulle uova, sui piccoli imballaggi e sui grandi imballaggi è possibile apporre diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova, facendo riferimento allo Stato membro e/o ad una circoscrizione amministrativa o ad altra area geografica ben definita del territorio nazionale dove le uova sono state prodotte; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero tramite l'organo di controllo che esprime parere al riguardo.

2. Per utilizzare le diciture e/o i simboli riguardanti l'origine delle uova, i centri d'imballaggio e i produttori devono tenere i seguenti registri da compilare in ogni parte:

i centri d'imballaggio devono utilizzare registri conformi ai modelli riportati, rispettivamente, negli allegati VI e VIII. Quest'ultimo registro, tuttavia, può essere sostituito dalla raccolta delle fatture o bollette di consegna provviste delle diciture di cui sopra;

i produttori devono utilizzare i registri conformi al modello riportato nell'allegato VII.

Art. 7.

Tipo di alimentazione

1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sui grandi e piccoli imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. In tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero tramite l'organo di controllo, che esprime parere al riguardo, ed a produrre una dichiarazione dei fornitori di mangime e del mangimificio di presa conoscenza ed accettazione degli obblighi di tenuta delle registrazioni di cui all'art. 18-*quater* del regolamento CEE n. 1274/91.

2. I centri d'imballaggio che si avvalgono delle diciture relative al tipo di alimentazione debbono tenere, per un periodo di almeno sei mesi, una registrazione dettagliata delle consegne di uova fatte dall'allevatore, secondo il fac-simile in allegato IX.

3. I medesimi tengono, altresì, per un periodo di almeno sei mesi, anche una registrazione separata delle vendite di piccoli imballaggi e di uova recanti le diciture di cui al primo comma, secondo il fac-simile in allegato VIII. Tuttavia, invece delle registrazioni delle vendite sopradette, i centri d'imballaggio possono tenere le fatture o le bollette di consegna con le indicazioni relative al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole.

4. Il produttore tiene una registrazione aggiornata che indichi la quantità ed il tipo di alimenti per pollame ricevuti in fornitura e composti in loco, la data della fornitura e il nome del mangimificio o del fornitore del mangime, il numero e l'età delle galline ovaiole, il numero delle uova prodotte e le relative consegne, la data di spedizione e il nome degli acquirenti, secondo i fac-simile riportati negli allegati VII e IX.

5. Tale registrazione è tenuta per almeno sei mesi dopo la cessazione della fornitura di uova da parte del produttore o dopo l'eliminazione delle galline ovaiole.

6. I fornitori di mangimi e i mangimifici tengono una registrazione dalla quale risulti la composizione degli alimenti forniti agli allevatori, per almeno sei mesi dopo la spedizione degli stessi.

7. L'indicazione relativa al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole deve essere uguale sia sugli imballaggi grandi che su quelli piccoli. In caso di vendita di uova sfuse, tali indicazioni possono essere utilizzate soltanto se le singole uova sono contrassegnate con le rispettive diciture.

8. Nel caso si intenda fare riferimento ai cereali, questi costituiscano almeno il 60% in peso della formula del mangime somministrato, che può comprendere una percentuale non superiore al 15% di sottoprodotti di cereali; tuttavia, qualora sia fatto riferimento a cereali specifici, ogni cereale deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato in caso d'indicazione di un solo cereale e almeno il 5% in caso d'indicazione di più cereali.

9. L'organo di controllo procede, almeno una volta l'anno, ad ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la corrispondenza delle indicazioni utilizzate.

Art. 8.

Data di deposizione

1. I centri d'imballaggio delle uova possono essere autorizzati ad apporre la data di deposizione sulle uova e sugli imballaggi che le contengono. Tuttavia tale data può essere stampigliata sulle uova già nell'allevamento di produzione.

In questi casi si applicano le seguenti disposizioni:

a) i produttori ed i centri d'imballaggio debbono presentare domanda all'organo di controllo, secondo il fac-simile allegato X e XI, che la trasmette al Ministero corredata del proprio parere a seguito di specifica ispezione. Nel caso che le due suddette figure professionali siano riunite nella stessa impresa, è sufficiente una unica domanda;

b) i centri d'imballaggio uova tengono aggiornati dei registri speciali conformi ai modelli riportati in allegato XII;

c) i produttori di uova sulle quali va apposta la data di deposizione tengono costantemente aggiornato un registro conforme al modello in allegato XIII;

d) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al presente articolo sono poi soggetti ad ispezioni periodiche da parte dell'organo di controllo almeno con frequenza bimestrale.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Tutte le domande e le comunicazioni delle imprese all'amministrazione di cui al presente decreto devono essere compilate in carta libera.

2. Tutti i registri previsti dal presente decreto e dagli articoli 17, 18, 19 del regolamento (CE) n. 1274/91 devono essere preventivamente bollati e vidimati dall'organo di controllo competente.

3. Ai sensi del decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, le autorizzazioni ministeriali ad apporre le diciture di cui ai precedenti articoli 2, 6, 7 e 8 sono rilasciate, qualora i risultati dell'istruttoria dell'organo di controllo siano favorevoli, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda degli interessati da parte del Ministero.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, i centri d'imballaggio autorizzati ad usare le indicazioni del sistema di allevamento previste all'art. 1, lettere *a)* e *b),* comunicano al Ministero i seguenti dati:

a) numero medio di galline ovaiole presenti (pari al numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52) negli allevamenti propri e collegati;

b) numero o peso delle uova consegnate risultanti dalle annotazioni fatte nel registro conforme al modello riportato nell'allegato IV;

c) numero o peso delle uova vendute risultati dalle annotazioni fatte nel registro conforme al modello riportato nell'allegato V.

5. La mancata comunicazione delle suddette informazioni, dopo sollecito dell'amministrazione, comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 16 aprile 1986 rimangono valide se gli allevamenti rispettano i criteri previsti dal regolamento CEE n. 1274/91 e dalla direttiva n. 1999/1974/CE.

7. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti articoli del regolamento CEE n. 1274/91.

Il decreto ministeriale 16 aprile 1986 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI CHE DEBBONO SODDISFARE GLI ALLEVAMENTI CHE PRODUCONO UOVA A SECONDA DEI DIVERSI METODI DI ALLEVAMENTO.

a) Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte da allevamenti che soddisfino come minimo le condizioni di cui all'art. 4 della direttiva n. 1999/74/CE a partire dalle date ivi indicate e nei quali:

le galline hanno un accesso continuo durante il giorno all'esterno, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte dalle autorità veterinarie;

gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline sono coperti prevalentemente di vegetazione e non vengono usati per usi diversi dall'orto, bosco o pascolo, se autorizzati dalle competenti autorità;

gli spazi all'aperto devono soddisfare come minimo le condizioni precisate all'art. 4, paragrafo 1, punto 3, lettera *b)*, punto *ii)*, della direttiva n. 1999/74/CE, con una densità massima non superiore a 2.500 galline ovaiole per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m^2 in qualsiasi momento e gli spazi all'aperto non si stendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina dell'edificio; può essere ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio purché vi sia un numero sufficiente di ripari e di abbeveratoi, ai sensi della disposizione suddetta, regolarmente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.

b) Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in allevamenti che soddisfino almeno le condizioni di cui all'art. 4 della direttiva n. 1999/74/CE a partire dalle date ivi indicate.

c) Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in allevamenti che soddisfino almeno:

le condizioni di cui alla direttiva n. 88/166/CEE fino al 31 dicembre 2002;

le condizioni di cui all'art. 5 della direttiva n. 1999/74/CE nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2011, oppure

le condizioni di cui all'art. 6 della direttiva n. 1999/74/CE a partire dal 1° gennaio 2002.

ALLEGATO II

Schema di domanda di cui all'art. 2

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - (per il tramite dell'Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di .... via .... c.a.p. .....)

Il sottoscritto .... nato a .... il .... , residente in .... ,via .... n. ..... titolare/legale rappresentante del centro d'imballaggio n. ....., sito in ....via .... n. ..... con sede legale in .... via .... tel. .... , partita IVA .... e C.F.......................

Chiede:

Che a norma del regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione del 15 maggio 1991 la ditta sia autorizzata ad apporre sui piccoli imballaggi una delle seguenti diciture:

a) uova da allevamento all'aperto;

b) uova da allevamento a terra,

intesa ad individuare il tipo di allevamento delle galline ovaiole (barrare le diciture che interessano).

Il sottoscritto dichiara che la produzione di cui si dispone è di circa n. .... uova di cui n. .... provenienti dal proprio allevamento sito in .... del tipo:

a) n. ....;

b) n. ....,

e n. .... provenienti da allevamenti collegati del tipo:

a) n. ....;

b) n. ....

Gli impianti relativi al centro d'imballaggio hanno una potenzialità lavorativa giornaliera di n. .... uova.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di rifornirsi di uova dai seguenti allevamenti: (indicare il nome del produttore, e per ciascuno di essi, l'ubicazione degli allevamenti e il numero di galline ovaiole allevate, distinte per tipo di allevamento.

Allega alla presente le dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma autenticata dei titolari degli allevamenti collegati e le caratteristiche tecniche degli allevamenti e del centro d'imballaggio.

Luogo e data ....

Firma ....
(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non ò soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Visto per autentica
(timbro e firma)

ALLEGATO III

REGISTRO PER IL PRODUTTORE PREVISTO ALL'ART. 4

DATA INTRODUZIONE OVAIOLE	GALLINE ALLEVATE N.	PRODUZ. GIORNALIERA N.	DATA DI SPEDIZIONE	TIPO DI ALLEVAMENTO (1)					
				ACQUIRENTE					
				CENTRO D'IMBALLAGGIO			ALTRI OPERATORI		
				ragione sociale e n. distintivo	indirizzo	n. uova	ragione sociale	indirizzo	n. uova

(1) Indicare se:
allevamento all'aperto
allevamento a terra

ALLEGATO IV

REGISTRO PER IL CENTRO D'IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 5

Tipo di allevamento:

Data consegna	Nome o ragione sociale del produttore	Indirizzo dell'allevamento	n° galline autorizzate	N° uova consegnate	Peso totale Kg.

ALLEGATO V

REGISTRO DI VENDITA PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 5

ACQUIRENTE		Tipo di allevamento:................ (1)				DATA FORNITURA
Nome o Ragione Sociale	Indirizzo	numero imballaggi	numero uova	peso tot.	categoria peso	

(1) Indicare se:
uova da allevamento all'aperto
uova da allevamento a terra

REGISTRO DELLE SCORTE DEL CENTRO D'IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 5 (*)

DATA FORNITURA	Situazione settimanale scorte

(*) In alternativa a questo registro fa fede quello di magazzino

ALLEGATO VI

REGISTRO PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 6

Indicazione Origine

Data di consegna	PRODUTTORE			
	Nome o ragione sociale	Indirizzo	Quantità	
			numero	peso kg

ALLEGATO VII

REGISTRO PER IL PRODUTTORE PREVISTO AGLI ARTT. 6 E 7

Codice capannone:...... Capi accasati n°:.....: Data accasamento:...... Età ovaiole......
Codice capannone:...... Capi accasati n°:.....: Data accasamento:...... Età ovaiole......
Codice capannone:...... Capi accasati n°:.....: Data accasamento:...... Età ovaiole......
Codice capannone:...... Capi accasati n°:.....: Data accasamento:...... Età ovaiole......

UOVA PRODOTTE	ACQUIRENTI				
	CENTRO IMBALLAGGIO N°	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	QUANTITA'	DATA SPEDIZIONE

ALLEGATO VIII

REGISTRO VENDITE PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO PREVISTO AGLI ARTT. 6 E 7

Indicazione Origine/tipo alimentazione

DATA DI SPEDIZIONE	ACQUIRENTE						
	Nome o ragione sociale	Indirizzo	Imballaggi n.	Uova n.	Qualità	Categoria di peso	Situazione settimanale scorte

ALLEGATO IX

REGISTRO CONSEGNE PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART.7

Data consegna	Nominativo produttore	Indirizzo allevamento o n° registrazione	numero o peso uova

REGISTRO FORNITURE MANGIME PER L'ALLEVATORE PREVISTO ALL'ART.7

Data di fornitura	Nome fornitore	Tipo mangime	Quantità (kg)

ALLEGATO X

SCHEMA DI DOMANDA PER IL CENTRO D'IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 8.

Al MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
(per il tramite dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di...........
Via...................... (c.a.p.)...........

Il sottoscritto..., nato a...................il..............., residente in...................,Via.............................,n°..........., titolare/legale rappresentante del centro d'imballaggio n. ...., sito in.............., Via......................., n°............con sede legale in................................, Via......................................., Tel.................., partita IVA e C.F...,

Chiede

che a norma del Reg.(CEE) n. 1274/91 della Commissione del 15 maggio 1991 la ditta sia autorizzata ad apporre sulle uova e sugli imballaggi che le contengono la data di deposizione:

La produzione di cui si dispone è di circa n°..............uova di cui, destinata a riportare la data di deposizione n°........................ proveniente dai seguenti allevamenti:...
....

Gli impianti relativi al centro d'imballaggio hanno una potenzialità lavorativa giornaliera di n. .... uova.

Allega alla presente le dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma autenticata dei titolari degli allevamenti fornitori e le caratteristiche tecniche del centro d'imballaggio.

Luogo e data..............................

FIRMA.....................................
(il titolare o legale rappresentante)
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

VISTO PER AUTENTICA
(timbro e firma)

ALLEGATO XI

SCHEMA DI DOMANDA PER IL PRODUTTORE PREVISTO ALL'ART. 8.

Al MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
(per il tramite dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di...........
Via..................... (c.a.p.)...........

Il sottoscritto...titolare/legale rappresentante dell'allevamento...sito in.................................... Via..con sede legale in...Via..., Partita IVA e C.F.......................Tel........................ chiede che a norma del Reg.(CEE) n. 1274/91 della Commissione del 15 maggio 1991 la ditta sia autorizzata ad apporre sulle uova la data di deposizione o a fornire dette uova a centri d'imballaggio appositamente autorizzati a tale fine.

La produzione giornaliera di cui si dispone è di circa n°..............uova proveniente da n°..........galline mediamente presenti in allevamento

Le suddette uova sono consegnate al centro d'imballaggio.............................sito in................ ....contraddistinto dal numero.................

Allega alla presente le dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma autenticata del titolare del centro d'imballaggio suddetto.

Luogo e data............................

FIRMA.....................................
(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

VISTO PER AUTENTICA
(timbro e firma)

ALLEGATO XII

DATA DEPOSIZIONE

REGISTRI PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 8

PRODUTTORE	
NOME	INDIRIZZO

REGISTRO ARRIVI

DATA CONSEGNA	DATA DEPOSIZIONE	PRODUTTORE			
		Nome o ragione sociale	Indirizzo	imballaggi n.	uova n° o peso

REGISTRO VENDITE

Categoria di qualità......

DATA	DATA DEPOSIZIONE	ACQUIRENTI		UOVA VENDUTE		
		NOME	INDIRIZZO	CAT. PESO	PESO	N°

ALLEGATO XIII

REGISTRO PER I PRODUTTORI PREVISTO ALL'ART.8

Codice capannone:…… Capi accasati n°:…..: Data accasamento:…… Età ovaiole……
Codice capannone:…… Capi accasati n°:…..: Data accasamento:…… Età ovaiole……
Codice capannone:…… Capi accasati n°:…..: Data accasamento:…… Età ovaiole……
Codice capannone:…… Capi accasati n°:…..: Data accasamento:…… Età ovaiole……

DATA DEPOSIZIONE	DATA SPEDIZIONE	UOVA PRODOTTE	ACQUIRENTI			
			CENTRO IMBALLAGGIO N°	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	QUANTITA' N°

DECRETO 24 giugno 2002.

Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso, per l'anno 2002, tra sistemi di pesca.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2555 del 18 dicembre 2001 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie confermando a quella italiana, per la campagna di pesca 2002, il massimale di 4.958 tonnellate identico al TAC attribuito per l'anno 2001;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;

Visti i decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione, per il 2001, delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari, la circuizione per tonni e le tonnare fisse;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Considerata la sentenza T.A.R. Lazio n. 5807/01 del 3 maggio 2001 con la quale è stato annullato l'art. 5 del suindicato decreto ministeriale 27 luglio 2000 limitatamente alla pesca sportiva del tonno rosso;

Ritenuto necessario rendere nota la conferma del TAC nazionale di 4.958 tonnellate, stabilita dal citato regolamento (CE) 2555/01 anche per l'anno 2002, e della conseguente ripartizione, per l'anno 2002, delle quote individuali come assegnate con i predetti decreti ministeriali 23 aprile 2001 per la campagna di pesca del 2001;

Tenuto conto delle posizioni giuridiche attive, già vantate in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 23 aprile 2001 e riconosciute con correlati provvedimenti ascrivendo, ai sensi dei predetti decreti ministeriali datati 23 aprile 2001, alla percentuale destinata alla voce UNCL;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono confermate, per la campagna di pesca 2002, la ripartizione tra sistemi di pesca dell'immutato TAC complessivo di 4.958 tonnellate di tonno rosso e la connessa suddivisione in quote individuali già adottata, nel 2001, in relazione ai sistemi palangari, circuizione per tonni e tonnare fisse, anche in caso di intervenuta sostituzione dell'unità previo rilascio di specifica autorizzazione.

2. I provvedimenti, emanati ai sensi dei decreti ministeriali datati 23 aprile 2001 per le posizioni giuridiche in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 luglio 2000, sono contemplati nel presente decreto con l'ascrizione delle relative quote alla percentuale destinata alla voce UNCL.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

02A09096

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 giugno 2002.

Autorizzazione all'Istituto Giannina Gaslini di Genova all'espletamento delle attività di trapianto di homograft valvolari/vascolari, prelevati da cadavere a scopo terapeutico, in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova in data 15 marzo 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di homograft vascolari/valvolari, prelevati da cadavere a scopo terapeutico;

Visto il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 17 giugno 2002 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Liguria adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Giannina Gaslini di Genova, è autorizzato all'espletamento delle attività di trapianto di homograft valvolari/vascolari, prelevati da cadavere a scopo terapeutico, in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di homograft valvolari/ vascolari debbono essere eseguite presso il gruppo operatorio dell'Unità operativa di cardiochirurgia e chirurgia vascolare dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di homograft vascolari/ valvolari debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Zannini dott. Lucio, direttore responsabile dell'unità operativa di cardiochirurgia e chirurgia vascolare dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova;

Bava dott. Gianlauro, dirigente medico dell'unità operativa di cardiochirurgia e chirurgia vascolare responsabile del modulo dipartimentale di chirurgia vascolare dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova;

Borini dott. Italo, dirigente medico dell'unità operativa di cardiochirurgia e chirurgia vascolare dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Liguria non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il presidente dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A09225

DECRETO 25 giugno 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni datate 17 gennaio 2002 della ditta L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

FISIOFER: 10 flaconcini 10 ml - A.I.C. n. 031845 011;

ACIRIL:

30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 023359 058;

6 fiale liof 400 mg + 6 fiale 3 ml - A.I.C. n. 023359 110;

10 supposte 500 mg - A.I.C. n. 023359 173;

gel 50 g 10% - A.I.C. n. 023359 185;

TRISALGINA:

25 compresse - AI.C. n. 013470 048;

5 supposte - A.I.C. n. 013470 051;

RINOS: spray flac. 10 ml - A.I.C. n. 013167 010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A09136

DECRETO 25 giugno 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venogamma polivalente».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 17 gennaio 2002 della ditta Alfa Wassermann S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Alfa Wassermann S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

VENOGAMMA POLIVALENTE:

flac. liof. 250 mg + solv. 5 ml + set - A.I.C. n. 025261 102;

fl. liof. 500 mg + solv. 10 ml + set - A.I.C. n. 025261 114;

fl. liof. 1.000 mg + solv. 20 ml + set - A.I.C. n. 025261 126;

fl. liof. 2.500 mg + solv. 50 ml + set - A.I.C. n. 025261 138;

fl. liof. 5.000 mg + solv. 100 ml + set - A.I.C. n. 025261 140;

fl. liof. 10.000 mg + solv. 200 ml + set - A.I.C. 025261 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A09137

DECRETO 28 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Progemox».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 20 maggio 2002 della ditta Pliva Pharma S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

PROGEMOX: «5% polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 033290 026,

ditta Pliva Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A09125

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro, dell'ufficio delle imposte dirette, dell'ufficio I.V.A. e della sezione staccata della direzione regionale di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e successivamente modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo con il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota in data 19 giugno 2002, con la quale il dirigente l'ufficio locale di Pistoia (già direttore dell'ufficio II.DD.), ha confermato il mancato funzionamento degli uffici II.DD., registro, I.V.A. e sezione staccata della direzione regionale di Pistoia per i giorni 17 e 18 giugno 2002; già partecipato per le vie brevi, essendosi dovuto provvedere agli adempimenti (trasporto arredi, fascicoli, attrezzature e loro ricollocazione nuova sede) connessi all'attivazione dell'ufficio locale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 307/Gar. del 26 giugno 2002, ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro, dell'ufficio delle imposte dirette, dell'ufficio I.V.A. e della sezione staccata della direzione regionale di Pistoia è accertato per i giorni 17 e 18 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 giugno 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A09095

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 giugno 2002.

Approvazione dell'organizzazione degli uffici, della struttura e delle qualifiche dirigenziali della Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi dell'art. 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 ottobre 2000, n. 194/00. (Deliberazione n. 118/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 giugno 2002;

Premesso che:

con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2000, n. 194/00 (di seguito: deliberazione n. 194/00) è stato adottato, previa acquisizione della prescritta intesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, rilasciata con nota in data 5 ottobre 2000, prot. 0079957, un corpo minimo di disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio o CCSE), tese ad implementare l'assetto organizzativo e procedurale della stessa Cassa conguaglio;

con deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2001, n. 85/01 (di seguito: deliberazione n. 85/01), previa la prevista intesa del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, rilasciata con nota in data 30 marzo 2001, prot. n. 0020675, sono state disposte le nomine del presidente e dei componenti del comitato di gestione, nonché del presidente e dei componenti ordinari e supplenti del collegio dei revisori della Cassa conguaglio, come decise dall'Autorità con la delibera 20 febbraio 2001, n. 19/01 (di seguito: delibera n. 19/01);

con la medesima deliberazione n. 85/01 è stato disposto, con decorrenza dalla data di perfezionamento delle nomine di cui allo stesso provvedimento, lo scioglimento del collegio commissariale della Cassa conguaglio;

con la deliberazione n. 194/00, all'art. 9, comma 9.1, è stato previsto che gli uffici della Cassa conguaglio sono organizzati con deliberazione del comitato di gestione, trasmessa all'Autorità per l'approvazione, nella quale vengono stabilite la struttura organizzativa e le qualifiche dirigenziali;

il comitato di gestione della Cassa conguaglio, nella seduta del 26 febbraio 2002, ha approvato, unitamente alla «Relazione di accompagnamento», l'«Organigramma di CCSE», il documento di «Organizzazione degli uffici» e il «Regolamento del trattamento giuridico ed economico del personale della Cassa conguaglio per il settore elettrico» (di seguito: «la proposta di organizzazione della Cassa conguaglio»);

che la documentazione di cui al precedente alinea è stata inviata all'Autorità, per l'approvazione, con nota 4 marzo 2002, prot n. 000325;

Considerato che:

la «proposta di organizzazione della Cassa conguaglio» risponde alle esigenze di snellezza ed operatività necessarie per il consolidamento e lo sviluppo delle attività alla stessa assegnate nell'ambito del riassetto del sistema di perequazione, di esazione e gestione del gettito di prestazioni patrimoniali imposte approvato dall'Autorità con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica» (di seguito: deliberazione n. 228/01);

la «proposta di organizzazione della Cassa conguaglio» prevede una organizzazione adatta all'eventuale assunzione di nuove attività e competenze quali, ad esempio, quelle assegnatele con la deliberazione dell'Autorità, 17 dicembre 2001, n. 306/01, per la gestione del fondo per compensazione temporanea di costi di distribuzione del gas di cui all'art. 5, comma 1, della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 58/01;

l'ipotesi di organizzazione degli uffici, delineata nella «proposta di organizzazione della Cassa conguaglio», prevede funzioni di «staff» e di «line» in linea con le esigenze descritte e con la prescritta ottimizzazione operativa delle attività;

la ristrutturazione delle unità organizzative tradizionali reca, rispetto al precedente assetto, coerentemente con le necessità funzionali della Cassa conguaglio, l'inserimento di nuove funzioni quali: legale; ispettorato (internal/external auditing); programmazione e progetti; sistemi informatici;

Ritenuto che:

sia necessario procedere all'approvazione della proposta della Cassa conguaglio anche al fine di permettere la determinazione della struttura del bilancio di previsione e del relativo conto consuntivo, nonché l'introduzione della contabilità economica analitica per centri di costo e la determinazione del regolamento di contabilità generale, previsti all'art. 10, commi 10.1 e 10.2, della deliberazione n. 194/00;

le qualifiche dirigenziali previste nel documento di «Organizzazione degli uffici» di cui alla proposta della Cassa conguaglio siano, per numero e collocazione, rispondenti ai livelli professionali ed alle esigenze di direzione e coordinamento necessari per lo svolgimento delle attività di competenza della stessa CCSE;

le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili indistintamente al personale di ruolo e a quello distaccato ai sensi dell'art. 9, comma 9.5, della deliberazione dell'Autorità n. 194/00, siccome rettificato dalla deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2001, n. 249 (di seguito: deliberazione n. 249/01);

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 396;

il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 e, in particolare l'art. 2;

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

la legge 25 novembre 1971, n. 1041;

la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

la legge n. 481/1995 e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 6;

Viste:

la deliberazione n. 194/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 2000;

la deliberazione n. 85/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001;

la deliberazione n. 249/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 27 novembre 2001;

la deliberazione n. 228/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001;

Delibera:

Sono approvate, ai sensi dell'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 194/00, la «Relazione di accompagnamento», l'«Organigramma di CCSE», il documento di «Organizzazione degli uffici», il «Regolamento del trattamento giuridico ed economico del personale della Cassa conguaglio per il settore elettrico», nonché le qualifiche dirigenziali, di cui alla «proposta di organizzazione della Cassa conguaglio», trasmessa all'Autorità con nota del 4 marzo 2002, prot. n. 000325.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.

Milano, 20 giugno 2002

Il presidente: RANCI

02A09097

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

ATTO DI REGOLAZIONE 29 maggio 2002.

Accesso ai documenti di gara (Atto di regolazione n. 12/2002 del 29 maggio 2002). (R 256/02).

IL CONSIGLIO

Premesso che:

In una nota pervenuta a questa Autorità, è stata segnalata l'anomalia del comportamento di una stazione appaltante che, ad una richiesta inoltrata da un concorrente, ai sensi della legge n. 241/1990, tesa ad ottenere copia del *curriculum* del professionista prescelto, ha opposto le disposizioni normative a tutela dei dati personali, negando l'accesso.

Le problematiche emergenti dalla situazione appena rappresentata hanno indotto il consiglio dell'Autorità a deliberare la predisposizione di un documento dirimente la questione generale riguardante la spettanza del diritto di accesso, nei confronti di un concorrente, con particolare riferimento ai documenti di gara.

Ritenuto in diritto:

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi trova il suo fondamento nella legge n. 241/1990 e, sulla base di consolidata giurisprudenza, ha effetto prevalente sul principio di riservatezza nel caso in cui la richiesta tragga origine dalla necessità di proporre azione legale a tutela degli interessi dello stesso richiedente.

Il diritto di accesso infatti è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, così concorrendo alla «visibilità del potere pubblico», per cui esso è azionabile — in presenza delle condizioni legittimanti previste — sia allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento amministrativo sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o nei confronti del soggetto istante; tale diritto, pertanto, si configura sempre come autonoma posizione, tutelata indipendentemente dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale nel quale sussistono poteri istruttori del giudice.

Sulla base di quanto premesso, devesi osservare che la questione di che trattasi attiene, propriamente, ad una richiesta di accesso da parte di un concorrente ad una gara pubblica, soggetto che, come tale, risulta certamente titolare di una posizione tutelata (come interesse legittimo) nei confronti della P.A.

Pertanto non dovrebbero esservi dubbi in ordine alla spettanza del diritto di accesso ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 241/1990, con riguardo ai documenti di gara; in proposito si ritiene, comunque, opportuna la previsione di un limite e cioè che il procedimento di gara si sia definitivamente concluso, il che comporta che la P.A. pur non potendo opporre diniego, potrà differire l'esercizio del diritto di accesso.

Tra i documenti accessibili, alla condizione sopra riportata, e cioè che si sia conclusa la procedura di gara, appare senz'altro doversi ricomprendere anche l'offerta presentata, in occasione di un pubblico appalto dall'aggiudicatario ed i relativi allegati; nel caso di appalto di progettazione, ancor più il *curriculum*, laddove lo stesso costituisca fondamentale elemento di valutazione. Unica eccezione è quella che si tratti di documenti o parti di documenti che per effetto di altre norme siano soggetti alla disciplina del segreto di Stato ovvero siano destinati a rimanere segreti e non divulgabili.

Ciò che rileva nella questione all'esame, tuttavia, non sembra attenere al problema della segretezza, quanto piuttosto alla riservatezza di terzi privati, precisamente del concorrente rimasto aggiudicatario, ed in tal caso sovviene la giurisprudenza, secondo cui la tutela della riservatezza dei privati non può spingersi fino al punto

di poter denegare agli interessati la visione — quanto meno, se non la copia — degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

Anche laddove si voglia considerare che l'offerta presentata in caso di gara di progettazione costituisce frutto dell'attività intellettuale e potrebbe presentare il carattere della novità, l'amministrazione che detiene la relativa documentazione dovrà tutelare la riservatezza dell'impresa che ha prodotto la stessa non rilasciandone copia a terzi, ma consentendone la sola visione ai soggetti che devono tutelare propri interessi, giuridicamente rilevanti.

Dalle considerazioni svolte segue che non appare legittimamente denegabile il diritto di accesso nei confronti di un concorrente, con particolare riferimento ai documenti di gara, ancorché subordinatamente alla definitiva conclusione del procedimento di gara — con conseguenza che la P.A. potrà differire l'esercizio del diritto di accesso — e nella forma della sola visione degli atti.

Ove, come nel caso di richiesta di accesso al *curriculum* del professionista prescelto, è indubbio che vi siano terzi portatori del diritto alla riservatezza, essi vanno notiziati dell'avvio del procedimento di accesso, e ciò in base all'art. 7 della legge n. 241/1990, in quanto controinteressati nell'eventuale procedimento ex art. 25 della medesima legge, che al comma 5, prevede che «contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ... è dato ricorso ... al tribunale amministrativo regionale ...».

Roma, 29 maggio 2002

Il presidente: GARRI

02A09086

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 1° luglio 2002.

Modificazione allo statuto relativamente all'art. 66.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 10 maggio 2002 che modifica l'art. 66 dello statuto d'Ateneo;

Considerato che la suddetta modifica è stata inviata al M.I.U.R. in data 11 giugno 2002;

Vista la nota del M.I.U.R del 19 giugno 2002;

Decreta:

L'art. 66 dello statuto è così modificato:

«Art. 66 *(Anno accademico)*. — L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. In funzione della cadenza temporale dei corsi la competente struttura didattica stabilisce, dandone pubblicità con congruo preavviso, il calendario dell'attività didattica ed il termine per le iscrizioni».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

02A09130

DECRETO RETTORALE 1° luglio 2002.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 5 giugno 2002 che modifica l'art. 14 dello statuto d'Ateneo;

Considerato che la suddetta modifica è stata inviata al M.I.U.R. in data 11 giugno 2002;

Vista la nota del M.I.U.R del 19 giugno 2002;

Decreta:

L'art. 14 dello statuto è così modificato:

Art. 14 *(Il consiglio di amministrazione: composizione)*. — 1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore che lo presiede, sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal prorettore vicario;

b) il direttore amministrativo che funge, altresì, da segretario;

c) quattro membri, proposti dal rettore sulla base di specifiche competenze tecnico-amministrative e tenuto anche conto delle componenti dell'Università, e nominati sulla base del voto favorevole su ciascuno, espresso, a scrutinio segreto, dal senato accademico;

d) un rappresentante degli studenti eletto dal consiglio degli studenti.

2. I membri di cui alla lettera *c)* durano in carica sino alla scadenza del mandato del rettore che li ha proposti. In caso di anticipata cessazione del rettore, essi esercitano le loro funzioni sino alla nomina dei successori, alla quale si procede ai sensi del precedente comma 1, lettera *c)*. Il membro di cui alla lettera *d)* dura in carica

3 anni con decorrenza dalla nomina. I membri di cui alle lettere *c)* e *d)* non sono revocabili, né immediatamente rieleggibili.

3. Nel consiglio di amministrazione non possono comunque sedere i presidi, i direttori di dipartimento e di strutture ad essi assimilate, i presidenti di corso di laurea o diploma, i direttori di scuole di specializzazione, i membri del senato accademico.

4. I membri del consiglio di amministrazione devono operare in posizione di indipendenza.

5. Possono altresì partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Università con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca o di servizio. Il contributo deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo del bilancio dell'Ateneo.

6. Il prorettore vicario, in caso di presenza del rettore, partecipa alle sedute con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

02A09131

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 4 luglio 2002, n. **79.**

Premi per l'attività di promozione del libro e della lettura da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

La presente circolare disciplina la concessione di premi per l'attività di promozione del libro e della lettura che saranno erogati sullo stanziamento annualmente previsto sul capitolo 1507 dello stato di previsione di questo Ministero.

Art. 1.

Destinatari dei premi

Possono concorrere all'assegnazione dei premi per l'attività di promozione del libro e della lettura: istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro, ad esclusione degli enti ed istituzioni pubbliche.

Art. 2.

Finalità dei premi

I premi per l'attività di promozione del libro e della lettura sono cosi articolati:

a) premio di € 38.780,00 destinato alla migliore manifestazione di promozione del libro e della lettura di rilevanza nazionale realizzata nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4;

b) premio di € 38.780,00 destinato al miglior progetto di diffusione del libro e della lettura da realizzare in aree geografiche caratterizzate da carenza di biblioteche e librerie o in contesti di particolare disagio sociale o in strutture di reinserimento (carceri, comunità terapeutiche, ecc.);

c) premio di € 21.530,00 destinato al miglior progetto di promozione della lettura per ragazzi e adolescenti realizzata nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4;

d) premio di € 21.530,00 destinato al miglior progetto per la diffusione della poesia realizzato nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4;

e) premio di € 10.340,00 destinato alla migliore iniziativa tematica di promozione della lettura caratterizzata dall'originalità del programma e realizzata nell'anno precedente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4.

Art. 3.

Ammissione al premio

Ai fini della ammissione ai premi di cui al precedente articolo, dovrà essere rilevata la presenza dei seguenti requisiti previsti per ciascuna categoria di premio:

a): affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

qualità del programma e del comitato scientifico;

numero di potenziali lettori coinvolti;

capacità di comunicazione e rilievo sui mezzi di informazione;

capacità di autofinanziamento e di coinvolgimento di sponsor;

b): affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

target del progetto ben identificato;

qualità del programma e del comitato scientifico;

capacità di autofinanziamento e di coinvolgimento di sponsor (dimostrata);

analisi e definizione dell'area geografica o del contesto sociale di riferimento;

c): qualità dell'indirizzo psico-pedagogico e del comitato scientifico;

numero dei soggetti coinvolti;

analisi e definizione dell'area geografica di riferimento;

carattere innovativo, con particolare riguardo all'impiego di nuove tecnologie, all'uso di linguaggi espressivi particolari, ecc;

d): affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

qualità del programma e del comitato scientifico;

numero di lettori raggiunti;

interazioni di linguaggi diversi (musica, arti visive, multimedialità, internet, ecc);

e): affidabilità del soggetto che presenta il progetto;

qualità del programma e del comitato scientifico;

capacità di coinvolgimento dei potenziali utenti e rilievo sui mezzi di informazione;

originalità del tema proposto.

Art. 4.

Istanza

Le domande di partecipazione ai premi previsti dalla presente circolare, sottoscritte dal legale rappresentante e prodotte in bollo, devono essere trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV promozione del libro e della lettura, via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, e debbono contenere l'indicazione del codice fiscale e del numero di conto corrente bancario (completo delle coordinate bancarie) o postale sul quale versare l'importo del premio.

Art. 5.

Documentazione

I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente articolo, copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore.

Si richiede inoltre l'invio di materiale documentario (depliant, cartelle o rassegne stampa, ecc.) utile alla valutazione delle caratteristiche e della rilevanza dei progetti o delle iniziative realizzate.

Per quanto riguarda la lettera *b)* dell'art. 2 (iniziative non ancora realizzate in aree o contesti ecc.) si richiede l'invio del preventivo di spesa e l'attestazione dell'impegno a finanziarlo, complessivamente o parzialmente, da parte di enti pubblici, privati o sponsor.

Art. 6.

Termine

Le domande devono essere inoltrate all'indirizzo di cui all'art. 4, a mezzo di plico raccomandato o con corriere autorizzato recante sulla busta la dicitura - Domanda per «premi per l'attività di promozione del libro e della lettura» entro il 31 luglio 2002.

Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate dopo la scadenza indicata o non complete della documentazione prevista dal precedente art. 5.

Art. 7.

Assegnazione dei premi

I premi sono assegnati dal Ministro per i beni e le attività culturali su parere di esperti designati dal Ministro stesso, previa valutazione comparativa dei progetti inviati, che siano risultati in regola con gli adempimenti richiesti dalla presente circolare.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio IV - promozione del libro e della lettura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali. Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 06/6723394 - e-mail: padellaro@librari.beniculturali.it

Art. 9.

I nomi dei vincitori saranno resi noti attraverso i mezzi della comunicazione.

Art. 10.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

La presente circolare sarà inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2002

Il Ministro: URBANI

02A09087

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 luglio 2002

Dollaro USA	1,0127
Yen giapponese	117,18
Corona danese	7,4288
Lira Sterlina	0,64380
Corona svedese	9,3040
Franco svizzero	1,4675
Corona islandese	84,98
Corona norvegese	7,3725
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57740
Corona ceca	29,505
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,55
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6012
Lira maltese	0,4189
Zloty polacco	4,2250
Leu romeno	33447
Tallero sloveno	226,7795
Corona slovacca	44,715
Lira turca	1718000
Dollaro australiano	1,8054
Dollaro canadese	1,5574
Dollaro di Hong Kong	7,8989
Dollaro neozelandese	2,0805
Dollaro di Singapore	1,7568
Won sudcoreano	1176,55
Rand sudafricano	10,2151

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A09393

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «104.a Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e salone delle attività ippiche», in Verona.

Con decreto ministeriale del 26 giugno 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «104.a Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e salone delle attività ippiche», che avrà luogo a Verona dal 7 novembre 2002 al 10 novembre 2002.

02A09172

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Gran Tour - Bus & Business Salone internazionale del trasporto in autobus», in Verona.

Con decreto ministeriale del 26 giugno 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Gran Tour - Bus & Business Salone internazionale del trasporto in autobus», che avrà luogo a Verona dal 13 novembre 2002 al 16 novembre 2002.

02A09173

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nuvaring»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 703 del 28 maggio 2002

Specialità medicinale: NUVARING:

1 sistema a rilascio vaginale in bustina AL/LDPE - A.I.C. n. 035584010/M (in base 10), 11XY0B (in base 32);

3 sistemi a rilascio vaginale in bustina AL/LDPE - A.I.C. n. 035584022/M (in base 10), 11XY0Q (in base 32).

Forma farmaceutica: sistema a rilascio vaginale.

Composizione: «Nuvaring» contiene: principio attivo: 11,7 mg di etonogestrel e 2,7 mg di etinilestradiolo.

L'anello rilascia etonogestrel ed etinilestradiolo in quantità media giornaliera rispettivamente di 0,120 mg e 0,0 15 mg per un periodo di tre settimane.

Eccipienti: etilene vinilacetato copolimero, 28% vinilacetato; etilene vinilacetato copolimero 9% vinilacetato, magnesio stearato.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta.

Produzione e rilascio dei lotti: NV Organon PO Box 20, 5340 BH Oss Olanda.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

L'uso di Nuvaring è indicato nelle donne in età fertile. La sicurezza e l'effficacia sono state dimostrate in donne di età compresa tra i 18 e i 40 anni

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09103

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Panoxyl»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 704 del 28 maggio 2002

Specialità medicinale: PANOXYL.

Il regime di dispensazione della specialità medicinale «Panoxyl» è il seguente:

crema 4% tubo da 40 g - A.I.C. n. 032055028/M (in base 10), OYL7RN (in base 32);

crema 4% tubo da 6 g - A.I.C. n. 032055030/M (in base 10), OYL7RQ (in base 32).

Medicinale di automedicazione: titolare A.I.C.: Stiefel Laboratoires S.r.l. - via Calabria n. 15 - 20090 Redecesio di Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09102

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Estratto decreto n. 277 del 7 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUOXETINA, anche nella forma e confezione: «20 mg capsule rigide» 12 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via T. Cremona n. 10 - c.a.p. 20092, codice fiscale n. 03227750969.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule rigide» 12 capsule - A.I.C. n. 034897049\G (in base 10), 118Z4T (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 499.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione controlli confezionamento).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato 205,64 mg; silice colloidale 3,5 mg; magnesio stearato 3,5 mg; gelatina 65 mg; biossido di titanio 0,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: la fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09088

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clivarina»

Estratto decreto NCR n. 296 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLIVARINA anche nelle forme e confezioni: «17.500 u.i./3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 penna preriempita da 10 dosi da 1.750 u.i.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames s.n.c., codice fiscale n. 07254500155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 17.500 u.i./3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo, 1 penna preriempita da 10 dosi da 1.750 u.i. - A.I.C. n. 028694115 (in base 10), 0VCPM3 (in base 32).

Classe: «A» prezzo al pubblico ridotto del 5% (decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63): 30,12 euro.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso sottocutaneo.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Vetter Pharma Fertigung GmbH & CO.KG stabilimento sito in Germania, Schutzenstrasse, 87- Ravensburg (produzione delle fiale in Bulk); Knoll GmbH stabilimento sito in Germania, Knollstrasse, 6 - Ludwigshafen (confezionamento - controllo-rilascio lotti); Owen Mumford LTD. stabilimento sito in Inghilterra, Brook Hill, Woodstockoxford (assemblaggio fiale ed autoiniettori).

Composizione:

ogni singola dose contiene:

principio attivo: Reviparina sodica 17.500 u.i. aXa (Eparina a basso peso molecolare ottenuta da eparina sodica estratta da mucosa intestinale porcina, peso molecolare medio 3900 D).

Eccipienti: alcool benzilico 30 mg; sodio idrossido 2,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili 2882,77 mg.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09090

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asmaflu»

Estratto decreto NCR n. 297 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ASMAFLU, anche nelle forme e confezioni:

1 mg/2ml bambini soluzione da nebulizzare 15 contenitori monodose;

2 mg/2 ml adulti soluzione da nebulizzare 15 contenitori monodose.

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, codice fiscale 01393930019.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1mg/2ml bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose - A.I.C. n. 034494029 (in base 10), 10WPLF (in base 32).

Classe: «A» allegato II Provv. CUF 4/12/2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi, 50 (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione:

un flaconcino da 2 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti: glicole propilenico; sodio cloruro; sodio citrato tribasico; acido citrico; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «2mg/2ml adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose - A.I.C. n. 034494031 (in base 10), 10WPLH (in base 32).

Classe: «A» allegato II Provv. CUF 4/12/2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi, 50 (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione:

un flaconcino da 2 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 2 mg;

eccipienti: glicole propilenico; sodio cloruro; sodio citrato tribasico; acido citrico; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme, riniti croniche e stagionali.

Decorrenza dl efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09089

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ladip» e «Panzid»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 265 del 6 giugno 2002

Società: Valda Lab. Farmaceutici S.p.a., via Zambeletti S.n.c. - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Specialità medicinale: LADIP e PANZID.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Lapid e Panzid» nelle forme, confezioni, e numeri di A.I.C., di cui al decreto n. 253 del 23 aprile 2001, prodotti anteriormente al 23 luglio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 253 del 23 aprile 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 18 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09093

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endoxan Baxter»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 269 del 7 giugno 2002

Titolare A.I.C.: Baxter Oncology GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Francoforte, Daimlestrasse, 40, cap 60134, Germania.

Medicinale: ENDOXAN BAXTER.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'uso di flaconi in vetro prodotti a partire da vetro fuso invece che da vetro tubolare. La classe idrolitica è invariata, di tipo I.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 015628023 - 10 flaconcini 200 mg;

A.I.C. n. 015628035 - 1 flac. 500 mg;

A.I.C. n. 015628047 - 1 flac. 1 g.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni è così modificata:

A.I.C. n. 015628023 - «200 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconi di polvere da 200 mg;

A.I.C. n. 015628035 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 500 mg;

A.I.C. n. 015628047 - «1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 1 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09094

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cepimex»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 274 del 17 giugno 2002

Società: UPSA S.p.a., viale Virgilio Maroso, 50 - 00142 Roma.

Specialità medicinale: CEPIMEX:

«500 mg/1,5 ml polvere + solvente per soluzione ineittabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 028900013;

«1000 mg/3 ml polvere + solvente» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 028900025.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cepimex», «500 mg/1,5 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 028900013, «Cepimex» «1000 mg/3 ml polvere + solvente» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 028900025, prodotti anteriormente al 20 dicembre 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 1004 del 1° dicembre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 10 dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09092

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloreum gel»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 304 del 24 giugno 2002

Società: Alfa Wassermann S.p.a., contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno Scalo (Pescara).

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al provvedimento n. 173 del 7 maggio 2002.

Specialità medicinale: DICLOREUM GEL: «1% gel» - A.I.C. n. 024515090.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Dicloreum gel», «1% gel», A.I.C. n. 024515090, prodotti anteriormente al 18 gennaio 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 802 del 21 dicembre 2001, possono essere dispensati perr ulteriori centottanta giorni a partire dal 17 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09091

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esdedril»

Con il decreto n. 800.5/R.M.785/D53 del 28 giugno 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ESDEDRIL: 25 compresse rivestite 200 mg - A.I.C. n. 027247 016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Merck S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

02A09141

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tora dol»

Con il decreto n. 800.5/R.M.19/D54 del 28 giugno 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TORA DOL:

6 supposte 30 mg - A.I.C. n. 027253 057;

3 supposte 30 mg - A.I.C. n. 027253 071.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

02A09140

Revoca su rinuncia del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betatabs» e «Tesor-C».

Con il decreto n. 800.5/R.M.353/D55 del 28 giugno 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BETATABS:

28 compresse rivestite 1 mg - A.I.C. n. 033319 017;

28 compresse rivestite 2 mg - A.I.C. n. 033319 029;

84 compresse rivestite 1 mg - A.I.C. n. 033319 031;

84 compresse rivestite 2 mg - A.I.C. n. 033319 043.

TESOR-C:

«1» blister 28 compresse 1 mg filmrivestite - A.I.C. n. 034259 010;

«1» 3 blister 28 compresse 1 mg filmrivestite - A.I.C. n. 034259 022;

«2» blister 28 compresse 2 mg filmrivestite - A.I.C. n. 034259 034;

«2» 3 blister 28 compresse 2 mg filmrivesite - A.I.C. n. 034259 046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Segix Italia S.p.a. (ora Elan Pharma S.p.a.), titolare delle autorizzazioni.

02A09139

Revoca su rinuncia del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zemelan».

Con il decreto n. 800.5/R.M.798/D56 del 28 giugno 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ZEMELAN:

retard - 14 capsule 120 mg - A.I.C. n. 028233 017;

retard - 14 capsule 180 mg - A.I.C. n. 028233 029;

retard - 14 capsule 240 mg - A.I.C. n. 028233 031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Elan Pharma Ltd, titolare dell'autorizzazione.

02A09138

Comunicato di rettifica concernente: «Decreto n. 179 del 15 gennaio 2002 riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Replagal".».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002:

dove è scritto: «euro 1.883,42 (ex factory IVA esclusa)», leggasi: «euro 1.833,42 (ex factory IVA esclusa)».

01A09101

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 688 del 5 aprile 2002 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Cardicor".».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 102 del 3 maggio 2002:

dove è scritto: «Cardiocor», leggasi: «Cardicor»;

dove è scritto:

«30 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg - A.I.C. n. 034954343/M (in base 10), 11BR37 (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg - A.I.C. n. 034954356/M (in base 10), 11BR3N (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg - A.I.C. n. 034954368/M (in base 10), 11BR40 (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg - A.I.C. n. 034954370/M (in base 10), 11BR42 (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg - A.I.C. n. 034954382/M (in base 10), 11BR4G (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg - A.I.C. n. 034954394/M (in base 10), 11BR4U (in base 32)»,

leggasi:

«30 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg - A.I.C. n. 034954356/M (in base 10), 11BR3N (in base 32);

50 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg - A.I.C. n. 034954368/M (in base 10), 11BR40 (in base 32);

56 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg - A.I.C. n. 034954370/M (in base 10), 11BR42 (in base 32);

60 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg - A.I.C. n. 034954382/M (in base 10), 11BR4G (in base 32);

90 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg - A.I.C. n. 034954394/M (in base 10), 11BR4U (in base 32);

100 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg - A.I.C. n. 034954406/M (in base 10), 11BR56 (in base 32)».

02A09100

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Cambio della denominazione sociale di «Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.a.»

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 10 luglio 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le modifiche statutarie deliberate in data 17 aprile 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Eurovita Italcasse S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio della denominazione sociale in «Eurovita Assicurazioni S.p.a.».

02A09171

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, recante: «Modifica dei criteri di valutazione e dei punteggi per la nomina a componente delle commissioni tributarie, di cui alle tabelle *E* ed *F*, allegate al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 5 luglio 2002).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 14, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi riportati i seguenti estremi di registrazione:

«*Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2002*
Registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 157».

02A09104

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651166/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035